

Comune di Cinto Caomaggiore

Provincia di Venezia

Il Revisore Unico Dott. Luigi Tesser

(Nominato con D.C.C. n° 6 del 20/03/2018 per il periodo 01/04/2018-31/03/2021)

Verbale n° 09/2019/28 del 06 aprile 2019

Oggetto: Certificazione del Revisore sulla relazione di fine mandato.

Il giorno 01 aprile 2019 il sotto firmato revisore procede ad una prima disamina del documento in oggetto alla presenza del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Cinto Caomaggiore, dr.ssa Nadin Ceolin, acquisendo la relativa documentazione per procedere successivamente, come descritto in appresso, alla verifica amministrativo-contabile della relazione.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n 149 del 06/09/2011 modificato ed integrato dall'art.1 bis, comma 2, del D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni dalla legge 07/02/2012 n. 213, al fine di garantire il coordinamento della Finanza Pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio della trasparenza e delle decisioni dell'entrata e della spesa, il Sindaco del Comune di Cinto Caomaggiore ha presentato la prevista Relazione di fine mandato redatta dal Responsabile del Settore Finanziario dr.ssa Nadin Ceolin;
- l'Organo di Revisione ha ricevuto in data 27 marzo 2019 la predetta relazione sottoscritta dal Sindaco del Comune di Cinto Caomaggiore in data 27 marzo 2019.

Considerato che

la relazione di fine mandato esaminata dall'Organo di Revisione descrive complessivamente le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, tenendo conto di quanto previsto nel comma 4 dell'art 4 del DLGS 149/2011 e successive modifiche e integrazioni in riferimento a:

- Sistema ed esiti dei controlli interni;
- Eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati
- Situazione finanziaria e patrimoniale;
- Azioni intraprese per contenere la spesa;
- Quantificazione della misura dell'indebitamento del Comune

Richiamato che

come, evidenziato da Ancrel con nota di Antonella Putrino in QEL del 15 marzo 2019: "Il contenuto della relazione è disciplinato dall'articolo 4 del Dlgs 149/2011 e dal Dm 26 aprile 2013, che ha definito lo schema tipo per la sua stesura, prevedendone uno semplificato per i Comuni con meno di 5 mila abitanti. Occorre però evidenziare che le tabelle contenute nel D.M. 26 aprile 2013 non sono state aggiornate negli anni in cui è stata data attuazione "all'armonizzazione contabile". E' pertanto necessario adeguare tali prospetti, adattandoli alle nuove disposizioni normative anche se, dovendo procedere con metodologie contabili diverse, potrebbe non essere garantita la confrontabilità dei dati. Tale problematica verrà risolta quando ci si troverà a rendicontare l'intero periodo di mandato con lo stesso sistema di contabilizzazione armonizzata. Nel frattempo, per rendere più agevole la ricostruzione dei dati relativi al periodo di mandato, alcune case di software stanno procedendo con la predisposizione di tabelle e carte di lavoro a supporto dell'Ente, cercando di rendere possibilmente confrontabili i vari dati contabili esposti. Sarebbe auspicabile che il predetto D.M. 26 aprile 2013 venisse modificato, recependo le modifiche nel frattempo apportate dalla

normativa in materia. Relativamente all'ultimo esercizio del mandato, è doveroso specificare che i dati, indicati nelle predette tabelle, saranno relativi a un pre-consuntivo stilato dal responsabile finanziario, nel caso di mancata approvazione del Rendiconto.

Verificata

quindi la corrispondenza sostanziale tra i dati riportati nella Relazione di fine mandato, *tenendo in ciò conto di quanto si formulerà successivamente in ordine alla non confrontabilità diretta (per alcuni casi limitati) dei dati esposti nella relazione in quanto alcune tabelle -come si specificherà in appresso e come richiamato nella nota di cui sopra- non risultano immediatamente confrontabili, se non computando o scomputando talune voci*, con i dati finanziari ed economico patrimoniali indicati nei rendiconti dal 2014 al 2017, approvati dal Consiglio Comunale dell'Ente e preso atto delle risultanze contabili del pre-consuntivo 2018 stilato dal responsabile finanziario;

Formulate quindi le considerazioni a seguire in merito alle tabelle:

A) Pagina 15 Tabella 3.1 SPESE:

- il Totale Spese finale anno 2015 (3.419.886,47) comprende l'FPV parte capitale per € 1.159.323,29;
- il Titolo 1 Spese Correnti anno 2016 (1.721.257,77) non comprende l'FPV di parte corrente per l'importo di € 48.012,63 mentre la voce 2 Spese in conto capitale (1.070.501,96) non comprende l'FPV di parte capitale per € 202.896,91;
- Il Totale Spese finale anno 2017 (2.201.441,81) comprende l'FPV di parte corrente e capitale per € 120.232,59 inoltre l'importo delle Spese Correnti di cui al Titolo 1 (1.1769.270,40) deve intendersi quantificato in € 1.704.231,02; (v/diff.za 30€ con rendiconto)

B) Pagina 16 Tabella 3.2 Equilibrio di parte corrente:

- il Saldo di parte corrente finale anno 2015 (367.705,15) comprende l'FPV per € 86.670,16;
- il Saldo di parte corrente finale anno 2016 (292.926,25) comprende l'FPV per € 65.820,53 e non comprende l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per € 12.583,53;
- il Saldo di parte corrente finale anno 2017 (229.906,59) comprende l'FPV per € 48.012,63 e non comprende l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per € 41.822,05 e comprende entrate correnti a finanziamento di investimenti per l'importo di € 53.627,24;

C) Pagina 16 Tabella 3.2 Equilibrio di parte conto capitale:

- il Saldo di parte capitale finale anno 2016 (-67.148,49) non comprende le entrate correnti destinate ad investimenti per l'importo di € 152.803,13;

D) Pagina 16 Tabella 3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo:

- l'importo dell'Avanzo anno 2016 (200.938,86) non tiene conto dell'importo di € 12.583,53 relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione parte corrette, e dell'importo di € 24.839,00 per utilizzo dell'avanzo parte capitale;

E) Pagina 18 Tabella 3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione:

- il totale dell'anno 2016 deve intendersi pari ad € 37.422,23;

F) Pagina 19 Tabella 4.1 Rapporto tra competenza residui:

- la percentuale anno 2015 deve intendersi pari al 2,31% e quella per l'anno 2016 pari al 5,24%;

G) Pagina 19 Tabella 6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente:

- premesso che i rapporti espressi nella tabella derivano dal residuo debito iniziale anziché finale, gli stessi andranno intesi come segue: anno 2014=642,16; 2015= 619,53; 2016=588,45; 2017=558,30

Tutto ciò premesso

Certifica

la conformità dei dati amministrativi e contabili esposti nella Relazione di fine mandato, tenuto conto delle formulazioni di cui sopra, a quelli rilevabili nei documenti approvati dall'Organo consiliare viste inoltre le relazioni compilate dai revisori, per i rispettivi anni, e tenuto conto di quanto evidenziato e richiamato in precedenza.

L'Organo di Revisione sottolinea che la Relazione di fine mandato deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e deve altresì essere trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il Revisore
Dott. Luigi Tesser



Conegliano, lì 06 aprile 2019